tecnocasic

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Dal combinato disposto degli articoli 6 e 14 del D.LGS 175/2016, di cui si dirà successivamente, si evince che la finalità del legislatore è quella di fornire alle società a controllo pubblico e agli enti che ne detengono le azioni, strumenti e procedimenti che consentano di monitorarne lo stato di salute della società e di rilevarne le eventuali patologie prima che sopraggiunga lo stato di crisi irreversibile.

La presente relazione viene redatta in un contesto del tutto eccezionale, quale quello emergenziale Covid-19, e in un tale contesto si ritiene opportuno dar cenno nella presente premessa della rilevanza della decretazione d'urgenza rispetto agli adempimenti di cui agli artt. 6 e 14 del T.U.

Sul tema è intervenuto il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDC) che nel documento rubricato "*L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid- 19*" redatto nel luglio 2020, dopo aver preso atto dell'inapplicabilità alle società pubbliche della copiosa legislazione d'urgenza dettata per far fronte alla situazione emergenziale e finalizzata a garantire la continuità delle imprese colpite dalla crisi, rileva come sebbene non sia stata prevista alcuna sospensione in ordine agli adempimenti di cui agli articoli 6 e 14 del T.U. sulle partecipate "*il meccanismo delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo selettivo*" e risulterebbe pertanto inattendibile, qualora non tenesse conto della crisi dovuta

all'emergenza Covid-19, nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse in concreto inciso sulla continuità aziendale. [1]

Allo stesso tempo il Consiglio evidenzia come lo stato d'incertezza dovuto alla situazione pandemica non possa condurre automaticamente *alla mancanza assoluta di gestione del rischio* e alla *rinuncia all'assunzione (per quanto possibile) delle iniziative proattive* (tra le quali persino programmare un intervento correttivo sul contratto di servizio, in grado di assorbire i maggiori costi e/o i minori ricavi connessi all'emergenza Covid-19) *a salvaguardia della continuità aziendal*e, ma che anzi, al fine di scongiurare le ipotesi di responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'art. 2236 cod. civ., gli organi di gestione dovrebbero in ogni caso privilegiare soluzioni prudenziali, improntate alla conservazione dei presupposti per il ripristino della continuità aziendale.

Sulla base di tali premesse, considerato che il legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario, rimettendo alla discrezionalità della singola società, sia gli aspetti contenutistici del Programma di valutazione del rischio aziendale, sia la definizione degli indicatori del rischio di crisi aziendale, che qualora rilevati determineranno l'adozione dei *provvedimenti necessari* di cui all'art. 14, co. 2, la presente relazione è stata elaborata sulla base e secondo le raccomandazioni fornite dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel documento rubricato "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2 e 4, DLgs. 175/2016*".

[1] In tal senso il documento evidenzia che proprio l'assenza di norme che sospendano l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 14 del T.U. farà emergere quantomeno per gli esercizi 2020 – 2021 gli indicatori di crisi che richiamano l'organo amministrativo della società in controllo pubblico all'assunzione dei provvedimenti adeguati di cui al II comma dell'art. 14 del T.U. nella consapevolezza che l'eventuale disequilibrio è dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori imprevedibili ed eccezionali, o a esigenze di adeguare l'attività aziendale ai dettami imposti da misure d'urgenza e tali da configurare l'intervento del socio pubblico, come l'unica soluzione concretamente percorribile per consentire all'impresa di essere traghettata oltre la contingenza emergenziale. Lo stesso Consiglio rileva che, infatti sebbene non siano stati adottati provvedimenti sospensivi analoghi a quelli riferiti alle imprese di diritto comune, ciò non significa che il problema non sia stato affrontato in relazione alle imprese pubbliche, se si considera che la scheda 3.iii del piano di rilancio del Paese elaborato dalla "task force Colao" ha evidenziato la necessità di "sospendere per il 2020 i vincoli del d.lgs. 175/2016 (TU in materia di società a partecipazione pubblica) al ripianamento delle perdite delle imprese pubbliche (e del trasporto pubblico in particolare) ed evitare il ricorso al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria (che impedirebbe il pagamento dei fornitori e rallenterebbe l'esecuzione degli investimenti).

Il sottoscritto Caracciolo Michele dichiara che il

presente documento informatico è conforme a quello

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società

ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della L. n° 340/2000.

In particolare, la relazione sul governo societario di cui in appresso, elaborata nel rispetto degli articoli 6 e 14 del d.lgs. 175/2016, si articola in tre distinte sezioni rispettivamente contenenti:

- il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2) – Sezione A;
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2) – Sezione B;
- la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5) – Sezione C.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"*Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4*".

Ai sensi del successivo art. 14:

"*Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata

la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società nella presente relazione predispone il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a)

definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque, a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

Nella analisi dei rischi si ritiene si debbano considerare tre fattori fondamentali uno strutturale, gli altri due straordinari.

In merito al primo si fa riferimento alla particolare tipologia di servizio offerto dalla società che si concretizza in un servizio pubblico essenziale con tariffa non definita dalla società. Per quanto riguarda gli altri due si fa riferimento:

- Alla grave situazione pandemica derivante da Covid-19, come anticipato in premessa, che ha avuto importanti ripercussioni sull'attività gestionale

- L'attività di Revamping dell'impianto di termovalorizzazione che comporterà importanti riduzioni di produzione al servizio di smaltimento rifiuti, che costituisce un settore nevralgico per tutta l'attività.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Per quanto detto sopra in relazione ai fattori che caratterizzeranno la gestione della società e considerato il piano industriale approvato dalla società nel 2020 che ha portato a una ricapitalizzazione della stessa da parte del socio, l' analisi viene condotta considerando il 2020 come anno "zero" per poi arrivare, nei successivi esercizi, a un programma di valutazione del rischio che si basi su un'analisi che comprenda a regime un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

MARGNIE DI TESORERIA	ALLERT "<1"
BANCA	8.513.929,00
CASSA	4.226,00
CREDITI A BREVE TERMINE	17.099.030,00
DEBITI A BREVE TERMINE	14.211.516,00
MARGNIE DI TESORERIA	11.405.669,00
CREDITI VERSO CONTROLLANTE	47.582.162,00
DEBITI VERSO CONTROLLANTE	57.375.166,00
MARGINE DI TESORERIA AL NETTO DELLE PARTI CORRELATE	***1.612.665,00***

INDICE DI LIQUIDITA (INDICE 1)	**ALLERT "<1"**

TOTALE ATTIVITA CORRENTI	29.529.654,00
TOTALE PASSIVITA CORRENTI	12.355.838,00
INDICE DI LIQUIDITA	***2,39***

INDICE COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	**ALLERT "0,5**
PATRIMONIO NETTO	1.018.822,00
IMMOBILIZZAZIONI	1.768.754,00
INDICE COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI	***0,58***

INDICE DISPONIBILITA FINANZIARIA	**ALLERT "0,2"**
PATRIMONIO NETTO	1.018.822,00
FINANZIAMENTO DI TERZI	1.353.992,00
	0,75

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	**ALLERT <0**
RICAVI	39.903.867,00
VARIAZIONE RIMANENZE POSITIVO	
CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	28.297,00
ACQUISTI	7.244.514,00
VARIAZIONE RIMANENZE NEGATIVO	230.015,00
SPESE PER SERVIZI E GODIMENTO BENI TERZI (ESCLUSO ROYALTIES VERSO CACIP)	19.503.752,00
ROYALTIES VERSO CACIP	-1.856.824,00
COSTO DEL PERSONALE	14.127.257,00
MARGINE OPERATIVO LORDO O EBITDA	***683.450,00***

MARGINE OPERATIVO NETTO	**ALLERT <0**
MARGINE OPERATIVO LORDO	683.450,00
AMMORTAMENTI	
ACCANTONAMENTI	
RICAVI VARI	877.543,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	808.522,00
MARGINE OPERATIVO NETTO EBIT	***752.471,00***

ROE	**ALLERT <0,5**
REDDITO NETTO	18.822,00
CAPITALE PROPRIO	1.000.000,00

ROE	***1,88***

ROI	**ALLERT <0**
REDDITO NETTO	18.822,00
TOTALE ATTIVITA - INVESTIMENTI NON CARATTER.	79.273.454,00
ROI	***0,02***

ROS	**ALLERT <0**
REDDITO NETTO	18.822,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	42.310.022,00
	0,04

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	2021
Indicatore di sostenibilità del debito	1
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	1.10

In continuità con gli esercizi precedenti vengono analizzati anche i seguenti strumenti di valutazione:

1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi	NO
2	le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;	SI
3	la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità	NO
6	il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	NO

.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo redigerà in sede di "semestrale" un'apposita relazione di sintesi avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

Con la presente relazione si procede all'attività di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020 sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Tecnocasic S.p.a. costituita in data 12/02/1990, è iscritta nella sezione ordinaria del Registro della Imprese della CCIA di Cagliari, è una società pubblica totalmente partecipata dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (di seguito CACIP) che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha, in data 31/08/2017, puntualmente provveduto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 26 del medesimo T.U ad adeguare lo statuto alla nuova normativa.

In tale occasione sono state apportate modifiche agli artt. 1, 2 (punto 1), 5, 9, 19 (punto 1), 20 (punto 1), 21 (punto3), 22 e 24 e, allo stesso fine, sono stati introdotti l'art. 21 ter denominato "Altre disposizioni in materia di organi", l'art. 22 bis denominato "Revisione legale dei conti" e l'art.24bis denominato "Controllo analogo".

In particolare, tra le modifiche più rilevanti, scaturite dall'entrata in vigore del Testo Unico si annoverano:

- la sottoposizione della società all'indirizzo e al controllo del socio unico (art. 1) secondo le forme previste dallo statuto medesimo, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dagli atti che saranno adottati dal medesimo socio;
- la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, relativo all'oggetto sciale, laddove si evidenzia lo scopo esclusivo della produzione di servizi d'interesse generale, nel settore del trattamento delle acque, dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici-nocivi, dei fanghi biologici e di origine industriale, nel settore dell'inquinamento atmosferico e la gestione degli impianti e delle reti di proprietà del CACIP, funzionali allo svolgimento dei servizi anzidetti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016,
- l'espresso divieto di partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti privati, se non nelle forme di legge (art. 9 dello Statuto)
- l'introduzione e la disciplina, a norma dell'art. 24 bis dello Statuto Sociale delle forme e delle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, prevedendo a tal fine che la società trasmetta al socio unico una relazione periodica almeno semestrale sull'andamento

della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio erogato, nonché ai costi di gestione.

Si evince dal tenore dello Statuto che l'attività primaria per valore economico, esercitata dalla società è quella relativa al trattamento dei rifiuti solidi urbani e di smaltimento rifiuti speciali, espletata mediante la gestione del Termovalorizzatore di Macchiareddu, dell'Impianto di trattamento chimico fisico e inertizzazione, dell'impianto di Compostaggio e della Discariche di Sarroch in esercizio di post – chiusura e Is Candiazzus.

Inoltre, la medesima società svolge le attività di gestione dei Servizi di acquedotto e depurazione reflui (civili e industriali) nell'ambito territoriale di intervento del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari su un'area di oltre 9.000 ettari, articolata su tre zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch, curando l'esercizio e la manutenzione delle reti di acqua industriale e potabile, dei Potabilizzatori di Elmas e Grogastu, del depuratore Consortile di Macchiareddu e delle relative reti fognarie, ivi comprese quelle di adduzione al sistema fognario consortile relative ai reflui civili di provenienza dai Comuni di Villaspeciosa, Decimoputzu, Uta, Assemini, Decimomannu, Elmas e Sestu (cd. Comuni contermini).

La struttura di governo societario adottato dalla Tecnocasic S.p.a. si basa sul modello organizzativo tradizionale di cui agli artt. 2380 bis e seguenti del codice civile, compatibilmente con le disposizioni specificamente dettate in riferimento alle società in house dal T.U. sulle società partecipate.

La società opera, infatti, nei confronti del socio unico secondo il modello dell'*in house providing* nel rispetto delle norme nazionali e delle direttive del socio ed è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo del medesimo.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

il capitale sociale pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) è suddiviso in numero di 60.000 (sessantamila) azioni ordinarie di euro 5,00 (cinque/00) nominali cadauna.

La Società non detiene azioni proprie ed il capitale sociale è detenuto per intero dal CACIP che possiede il 100% (cento per cento) delle azioni.

Le azioni, nominative ed indivisibili, secondo quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto sociale, possono essere trasferite solo fra soggetti pubblici, mentre non possono essere oggetto di cessione o di vendita a soggetti privati, se non nelle forme previste dalla vigente legge sulle società a controllo pubblico.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è attualmente costituito dall'Amministratore Unico nella persona del Dottor Sandro Anedda, nominato, dall'assemblea del CACIP, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria della Tecnocasic S.p.A. in data 28 agosto 2019, per una durata pari a tre esercizi sociali.

4. ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE – REVISORE –

L'organo di controllo è costituito da un Collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 29 giugno 2020, nelle persone del Dott. Franco Pinna, in qualità di Presidente, della Dott.ssa Maria Laura Vacca e del Dott. Paolo Pruner, in qualità di componenti che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio 2022.

La revisione legale dei conti, che conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 c. 3 del T.U. in materia di società partecipate, non può essere affidata al Collegio sindacale, è assegnata ad un revisore legale nominato, secondo quanto dispone l'art. 22 bis dello Statuto sociale, dall'assemblea ordinaria. In data 29 giugno 2020 l'assemblea anzidetta ha affidato tale funzione al Dottor Mario Salaris, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2022.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In seguito all'entrata in vigore della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. con delibera n. 63 dell'Amministratore Unico, in data 28/09/2016, la Tecnocasic ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito anche "R.P.C.T."), attribuendogli funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività. Il nominativo del RPC è stato pubblicato nell'apposita sezione "Società-Trasparente – Altri contenuti Prevenzione della corruzione" e i dati relativi alla sua nomina sono stati trasmessi all'Anac.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con Delibera n. 24 del 6 marzo 2020, in conformità alle norme vigenti ed in attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/01, l'Amministratore Unico della Tecnocasic ha nominato l'Organismo di Vigilanza, preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso e sul suo aggiornamento, individuandone i componenti nelle persone del Dottor Giovanni Sulis, in qualità di Presidente, dell'Avvocato Serlapo Bardi e dell'Ingegner Claudia Mannai, in qualità di componenti.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Totali
4	10	64	144	222

La struttura organizzativa della Tecnocasic è stata da ultimo ridefinita con la Delibera n. 15 del 11 Febbraio 2020 avente ad oggetto la riorganizzazione aziendale – nuovo organigramma. Nomina nuovi dirigenti ed assegna le funzioni di alta direzione a 4 dirigenti che sovraintendano alle quattro principali aree tematiche in cui opera la società, individuate come segue:

- Area Servizi Idrici
- Area QHSE
- Area Commerciale E Servizi Generali

- Area Tecnica Impianti

I dati relativi all'andamento storico dell'organico aziendale nell'ultimo triennio rivelano che la società ha visto il proprio organico diminuire di 17 unità, attestandosi sulle 222 unità assunte a tempo indeterminato alla data del 31/12/2020. Si precisa che la società ha provveduto secondo la legislazione vigente in materia a definire l'attuale pianta organica con delibera dell'Amministratore Unico n. 13 in data 16 febbraio 2021, nonché ad adottare, al contempo, sulla base delle indicazioni pervenute dai dirigenti dei rispettivi servizi, la programmazione delle integrazioni o esuberi ai fabbisogni di risorse umane, per il triennio 2021/2022/2023, che di seguito si riporta:

AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZE, CONTROLLO E RISORSE		
FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
Dirigente Area	1	D
SERVIZIO LEGALE		
SERVIZIO RPC-RT/CONTRATTUALISTICA		
Unità in esubero	1	6
SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE		
Unità in esubero	1	4
AREA PRODUZIONE		
AREA TECNICA IMPIANTI		
TERMOVALORIZZATORE		
FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
COMPOSTAGGIO		
FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
operatore-palista	1	3
operatore impianto	1	3
ASSET MANAGEMENT		
FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
meccanico	1	4
strumentista	1	4
elettricista	1	4
AREA COMMERCIALE MARKETING- SERVIZI GENERALI-LOGISTICA LOGISTICA E MOVIMENTO		

FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
autista mezzi pesanti	1	4
Unità in esubero 1	1	4
AREA QHSE-SERVIZI TECNICI		
LABORATORIO		
FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
chimico	1	5
AREA SERVIZI IDRICI		
DEPURATORE		
FABBISOGNO	N. UNITÀ	LIVELLO
operatore di impianto	3	4

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.
Come anticipate nella presente relazione, per il 2020 il programma di valutazione del rischio si focalizza su indici e indicatori ricavati dai dati consolidati del 2020.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente).

MARGNIE DI TESORERIA	ALLERT "<1"
BANCA	8.513.929,00
CASSA	4.226,00
CREDITI A BREVE TERMINE	17.099.030,00
DEBITI A BREVE TERMINE	14.211.516,00
MARGNIE DI TESORERIA	11.405.669,00
CREDITI VERSO CONTROLLANTE	47.582.162,00
DEBITI VERSO CONTROLLANTE	57.375.166,00
MARGINE DI TESORERIA AL NETTO DELLE PARTI CORRELATE	***1.612.665,00***

INDICE DI LIQUIDITA (INDICE 1)	**ALLERT "<1"**
TOTALE ATTIVITA CORRENTI	29.529.654,00
TOTALE PASSIVITA CORRENTI	12.355.838,00
INDICE DI LIQUIDITA	***2,39***

INDICE COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	**ALLERT "0,5**
PATRIMONIO NETTO	1.018.822,00
IMMOBILIZZAZIONI	1.768.754,00
INDICE COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI	***0,58***

INDICE DISPONIBILITA FINANZIARIA	**ALLERT "0,2"**
PATRIMONIO NETTO	1.018.822,00
FINANZIAMENTO DI TERZI	1.353.992,00
	0,75

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	**ALLERT <0**
RICAVI	39.903.867,00
VARIAZIONE RIMANENZE POSITIVO	
CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	28.297,00
ACQUISTI	7.244.514,00
VARIAZIONE RIMANENZE NEGATIVO	230.015,00
SPESE PER SERVIZI E GODIMENTO BENI TERZI (ESCLUSO ROYALTIES VERSO CACIP)	19.503.752,00

ROYALTIES VERSO CACIP	-1.856.824,00
COSTO DEL PERSONALE	14.127.257,00
MARGINE OPERATIVO LORDO O EBITDA	***683.450,00***

MARGINE OPERATIVO NETTO	**ALLERT <0**
MARGINE OPERATIVO LORDO	683.450,00
AMMORTAMENTI	
ACCANTONAMENTI	
RICAVI VARI	877.543,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	808.522,00
MARGINE OPERATIVO NETTO EBIT	***752.471,00***

ROE	**ALLERT <0,5**
REDDITO NETTO	18.822,00
CAPITALE PROPRIO	1.000.000,00
ROE	***1,88***

ROI	**ALLERT <0**
REDDITO NETTO	18.822,00
TOTALE ATTIVITA - INVESTIMENTI NON CARATTER.	79.273.454,00
ROI	***0,02***

ROS	**ALLERT <0**
REDDITO NETTO	18.822,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	42.310.022,00
	0,04

1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi	NO
2	le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;	SI
3	la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità	NO

6	il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	NO

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

DSCR (Debt Service Coverage ratio (ALLERT <1)	ALLERT <1
CASSA	4.226,00
CONTO CORRENTE NON VINCOLATO	3.529.946,00
ENTRATE PROSPETTICE PROX 6 MESI	
CREDITI VS. CLIENTI	11.000.000,00
CREDITI TRIBUTARI	312.066,00
CREDITI PREVIDENZIALI	0,00
F.DO SVALUT. CREDI ATTIVO	-82.116,00
USCITE PROSPETTICHE PROX 6 MESI	
USCITE PER TFR	25.000,00
FORNITORI	10.016.373,00
DEBITI TRIBUTARI	419.021,00
DEBITI PREVIDENZIALI	476.204,00
DEBITI VS DIPENDENTI	853.279,00
DEBITI VS RASA OCC. DIAB.	24.266,00
PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	246.287,00
ENERGIA ELETTRICA PER EXTRA COSTI REVAMPING	400.000,00
SMALTIMENTO RIFIUTI PER EXTRA COSTI REVAMPING	1.000.000,00
USCITE FINANZIARIE (CAPITALE + INTERESSI)	0,00
	1,10

6.1.2. Valutazione dei risultati.

L'analisi dei risultati non fa emergere profili di rischio.

Per una migliore valutazione si evidenzia che:

- il margine di tesoreria è stato elaborato tenendo separati i debiti e crediti verso la società controllante;

- gli indici economici di "allert" tengono conto del fatto che la società non ha come scopo la produzione di utili e pertanto il raggiungimento del risultato di equilibrio viene comunque considerato ottimale;
- il margine operativo netto non prende in considerazione gli ammortamenti, lo stesso comunque non avrebbe raggiunto il livello di allert ancorché gli stessi fossero stati inseriti;
- Nella valutazione complessiva si ritiene di fondamentale importanza:
  - l'inesistenza di esposizioni bancarie per finanziamenti sia a breve che a lungo termine
  - l'inesistenza di altre esposizioni verso terzi per finanziamenti sia breve che a lungo termine
- il risultato economico nonostante gli eventi straordinari che hanno caratterizzato il 2020 presenta un deciso miglioramento rispetto all'esercizio precedente

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere.*

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:
"*Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea*".

In base al co. 4:
"*Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio*".

In base al co. 5:
"*Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4*".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato i seguenti atti: - Regolamento per la Formazione e la gestione telematica dell'albo dei Fornitori di Beni, Servizi e Lavori sotto soglia, di cui all'art. 36 del D. Lgs 50/2016 - Nell'ambito del SGI è stata adottata una specifica procedura volta a regolamentare le modalità organizzative delle procedure di appalto, che ne disciplina le fasi, le attività operative, gestionali e di controllo, le responsabilità, i ruoli, gli attori coinvolti e i flussi di comunicazione,; - in materia tutela della proprietà industriale o intellettuale; la società si è dotata del Codice etico che prevede specifiche norme applicabili a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni - Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società svolge le attività di controllo mediante: - la funzione di di *internal audit* che è stata affidata ad una risorsa interna alla quale è demandata la valutazione della efficacia ed	

		efficienza del Sistema di Gestione Aziendale e che fornisce informazioni utili ai soggetti coinvolti, alla direzione aziendale, preordinate all'attivazione delle azioni di miglioramento dello stesso sistema e conseguentemente dei servizi; - l'Organismo di Vigilanza coordinandosi con la RPC e le altre funzioni di controllo, può pianificare l'esecuzione di specifici interventi di audit, al fine di accertare che le indicazioni dei modelli di legalità adottati dalla società siano state correttamente recepite nelle prassi aziendali	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; - Codice di condotta; - Regolamento in materia di accesso civico; - Regolamento contenente la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (c.d. Wistleblowing); - Regolamento per la gestione dei flussi informativi e documentali, mediante protocollo informatico; - Circolari antiPantouflage; - Regolamento Privacy; - Patti di integrità	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società, pur non avendo aderito formalmente a programmi di responsabilità sociale di impresa, promuove iniziative mirate ad incentivare condotte socialmente responsabile di tutti i dipendenti	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

In merito ai dati riportati in tabella si precisa quanto segue.

La Tecnocasic soggiace alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, in riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono state predisposte una serie di procedure, volte a

garantire che l'attribuzione di vantaggi economici avvenga sulla base del rispetto dei principi di derivazione comunitaria di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza.

In tale ambito le norme a tutela della concorrenza sono previste:

- nel Regolamento per la Formazione e la gestione telematica dell'albo dei Fornitori di Beni, Servizi e Lavori sotto soglia, di cui all'art. 36 del D. Lgs 50/2016;
- nel programma delle misure di rafforzamento allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, laddove in un'ottica di prevenzione delle pratiche corruttive sono state previste una serie di misure volte a garantire la corretta applicazione dei principi di libera concorrenza, di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici (ci si riferisce per esempio ai previsti controlli sui requisiti di ammissione, sul capitolato e sui criteri di aggiudicazione, da parte di un soggetto diverso dalla Funzione richiedente e dall'ufficio acquisti, ai presidi di controllo sul rispetto dei criteri da seguire nella scelta delle procedure, quali il ricorso in via preferenziale a procedure di gara aperta, nonché all'obbligo di motivare adeguatamente le determinazioni a contrarre):
- nell'ambito del SGI è stata adottata una specifica procedura *P 149 Procurament* volta a regolamentare le modalità organizzative delle procedure di appalto, mediante la disciplina delle fasi e delle attività operative, gestionali e di controllo, delle responsabilità, dei ruoli, degli attori coinvolti e dei flussi di comunicazioni;
- nel Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale presso la Tecnocasic S.p.a. adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 71 del 01/07/2017, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175.

<u>Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale</u>, la società si è dotata di un apposito Codice Etico applicabile a tutti i dipendenti, che impegna questi ultimi alla riservatezza rispetto alle informazioni apprese in ragione del proprio ufficio, nonché ha dato evidenza nel Modello 231 delle fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

<u>Con riferimento ai controlli interni</u> si evidenzia

- La società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con la finalità di escludere la responsabilità amministrativa della Società in relazione agli illeciti commessi

dai propri soggetti apicali o subordinati. Il modello si compone di una Parte Generale adottata con delibera n. 113 del 30/10/2019 (rivista e riadattata, rispetto alla prima versione adottata con precedente delibera n. 63 del 28/09/2016) e di una parte speciale approvata con delibera n. 40 del 06/04/2021, contenente i protocolli procedurali ed operativi volti a prevenire la commissione di reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, predisposti sulla base delle procedure inerenti il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, (SGI). È affidato all'Organismo di Vigilanza, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza della Società, nell'ambito delle riunioni periodiche, di cui redige apposito verbale, svolge anche funzioni di auditing e riferisce all'Amministratore Unico mediante relazioni scritte, con cadenza semestrale ed annuale.

- Al Modello di Organizzazione e Gestione è allegato il Codice Etico che fissa le linee di orientamento generali e i principi etici cui si ispira la società e che detta le linee guida di condotta che devono ispirare i comportamenti di tutti gli operatori, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori esterni.
- Sulla base della legge n. 190 del 6 novembre 2012, ai fini della predisposizione di strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con delibera dell'Amministratore Unico n. 63 del 28/09/2016 è stato nominato, il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" nella persona dell'Avvocato Maria Luisa Frongia e in data 30.01.2017 la Società si è dotata del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che aggiorna annualmente così come previsto dalla citata normativa. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge le proprie attività in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (OdV) nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia dei due ruoli, anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento e considerata la logica di integrazione tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.
- Nell'ottica di prevenzione anzidetta, sono stati adottati una serie di provvedimenti quali:

- il Regolamento contenente la procedura per la segnalazione di illeciti o di irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che effettua la segnalazione (c.d. whistleblowing) adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 96 del 13/09/2017;
- il Regolamento in materia di accesso civico a dati e documenti detenuti dalla Tecnocasic S.p.A ex art. 5 comma 2 del D. lgs. 33/2013 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 103 del 09/10/2017.
- il Codice di comportamento, approvato, con delibera dell'Amministratore Unico sulla base del «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle linee guida ANAC n. 75 del 24/10/2013 in materia di codici di comportamento.
- misure preordinate alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse e di passaggio di personale direttivo a ditte private (Pantouflage) di cui all'art. 1 c. 42 lett. d) L. 190/2012, mediante la diffusione di circolari informative finalizzate a sensibilizzare i dipendenti e la predisposizione di modulistica di autocertificazione da allegare agli atti di gara, alle convenzioni e ai contratti stipulati con appaltatori, incaricati e collaboratori esterni;
- patti di integrità allegato da ciascun partecipante alla documentazione relativa alla procedura di affidamento, debitamente sottoscritto per accettazione, contenente una serie di obblighi comportamentali già previsti come obbligatori, per la società e per gli operatori economici da precedenti atti adottati dalla società, quali il PTPC, il Codice di Comportamento, il MOG ed il Codice Etico.

- La società ha da tempo avviato un processo di adeguamento organizzativo che le ha consentito di ottenere in data 21/01/2020 la Certificazione UNI EN ISO 9001 2015 per il Sistema di Gestione della Qualità e l'integrazione con il sistema di gestione ISO 14001 – Ambiente ed in futuro con la ISO 45001 – Sicurezza e ISO 500001 – Energia; tale processo ancora in corso di sviluppo permetterà alla medesima società di conseguire un Sistema di

Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (SGI). In particolare sono stati predisposti, a tal fine, modelli procedurali ed operativi che, oltre a consentire l'ottenimento della predetta certificazione di qualità, hanno dato modo alla società di realizzare un unico corpo coerente e razionale, contenente tutte le disposizioni e le misure organizzative e gestionali della società, da porre a base dei sistemi di prevenzione dell'illegalità.

- In materia di Privacy la Tecnocasic con delibera dell'Amministratore Unico n. 9 del 24/01/2019, ha adottato il documento contenente la Politica aziendale per la tutela della privacy ed il Regolamento per la protezione dei dati personali sulla base del Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) e della normativa di cui al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, di riforma del "Codice della privacy". In relazione alla privacy si può ritenere che la società abbia raggiunto un buon livello di adeguamento rispetto alla normativa europea.

Infine, quanto alla Responsabilità sociale di impresa, così come identificata dalla Commissione Europea e finalizzata al conseguimento di obiettivi sociali ed ambientali nel corso della loro normale attività, si può sostenere che la natura stessa della società, le attività espletate e le finalità perseguite, nonché il contesto normativo in cui si trova ad operare implicano che la medesima, pur non avendo aderito formalmente a dei programmi di responsabilità sociale di impresa, ponga in essere iniziative mirate ad ottimizzare un comportamento socialmente responsabile di tutti i dipendenti. Per tale ragione non si è ritenuto opportuno adottare un vero e proprio programma di responsabilità sociale di impresa.

Capoterra, 10 giugno 2021

L'Amministratore Unico

f.to dott. Sandro Anedda